

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10****DEL 02/05/2012****OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.**

L'anno Duemiladodici addì DUE del mese di MAGGIO alle ore diciotto e minuti zero, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
COMPAGNO ZOAN BARBARA - Sindaco	Si	GIOVANETTO FIORENZO - Consigliere	Si
GROSSO ALBERTO - Vice Sindaco	Si	RAO FRANCESCO - Consigliere	Si
CIPRIANO PIERGIORGIO - Consigliere	Si	CANALE CLAPETTO ANGELO - Consigliere	No
BERNABE' FABRIZIO IVANO - Consigliere	Si	LA MARCA GIOVANNA - Consigliere	No
MOTTO ROS ANDREA - Consigliere	Si	TONINO SILVIA - Consigliere	No
NURIS IVAN - Consigliere	Si	NISI GIANNI - Consigliere	Si
ENRIETTI ALESSANDRO - Consigliere	Si		
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Giovanni Dr. LOMBARDI

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni.

F.to Giovanni Dr. LOMBARDI

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to Monica Rag. GIACHINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri:

- *Bernabè* il quale chiede che venga completamente eliminata l'IMU o in subordine che venga eliminata quella sulla prima casa;
- *Nisi* il quale si dichiara contrario alla impostazione di questa nuova imposta che va a gravare sui cittadini già di per se tartassati da una tassazione nazionale altissima soprattutto in questo periodo di grande crisi economica;
- *Rao* anche lui si dichiara contrario all'IMU ma consapevole che mancando questa entrata il bilancio comunale non quadrerebbe, pertanto si vede costretto a subirla e ad accettarla;
- *Sindaco* la quale afferma che anche lei non condivide l'imposizione di questa nuova imposta, in sostituzione dell'I.C.I., ma purtroppo è costretta ad applicarla poiché lo Stato “comunque” non trasferisce più al Comune l'importo corrispondente all'I.C.I. sulla prima

casa soppressa nel 2008. Precisa che purtroppo per poter sopperire al minor trasferimento dello Stato non ci sono altre alternative che far ricorso all'IMU. "Infatti", sottolinea il sindaco, "consapevoli del grande disagio che andremo a creare ai nostri cittadini, abbiamo comunque deciso di prevedere l'aliquota minima";

ESAURITASI la discussione,

VISTI i pareri del Ragioniere, in merito alla regolarità contabile, e del Segretario Comunale in merito alla legittimità dell'atto ai sensi dell'art.49 del T.U.,

Con n.7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bernabè, Nisi, Enrietti),

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,1 PER CENTO
- 3) **di determinare la detrazione** da applicare all'abitazione principale e relative pertinenze **pari a € 200,00 come di legge;**
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.